

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'aviazione civile  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica*  
[LESA@bazl.admin.ch](mailto:LESA@bazl.admin.ch)

### Procedura di consultazione concernente la revisione parziale dell'ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs)

Gentili signore e egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere le nostre considerazioni nell'ambito della summenzionata procedura di consultazione.

Il progetto in esame prevede di regolamentare nel quadro dell'OAEs le aree di atterraggio d'ospedale e le aree d'atterraggio per le operazioni di soccorso nonché di inserire nella stessa ordinanza una serie di norme e modifiche puntuali scaturite dall'esperienza maturata a far tempo dalla sua entrata in vigore (2014) e volte a migliorarne l'applicazione.

Nel primo punto che segue saranno esposte le considerazioni relative alle aree di atterraggio d'ospedale e per le operazioni di soccorso, nel secondo quelle sulle restanti modifiche puntuali dell'OAEs e nel terzo quelle sulle modifiche degli altri atti normativi toccati dalla revisione.

1. Aree di atterraggio d'ospedale e per le operazioni di soccorso (artt. 2, 38, 41a-g, 43 e 46)

#### **Art. 2 lett. g**

Per esplicitare meglio l'eccezione riguardante il trasporto di pazienti da strutture senza pronto soccorso (cfr. vostre spiegazioni, pag. 4) occorre prevedere la modifica dell'articolo 38 dell'ordinanza sostituendo il termine *aeroambulanza* con "*Voli-HEMS - Helicopter Emergency Medical Service*".

**Art. 38 cpv. 2**

L'articolo deve prevedere che gli atterraggi esterni non abbiano restrizioni temporali ed ancor meno di spazio.

**Art. 41a**

Le aree di atterraggio speciali non devono essere limitate ai soli centri politraumatologici, ma prevedere anche gli ospedali per il trattamento della sindrome coronarica acuta (ACS), ictus e traumi craniocerebrali.

Va parimenti posta attenzione agli aspetti fonici, laddove si chiede che le disposizioni relative ad *"esigenze più rigide in materia di sicurezza ed ambiente come pure le prescrizioni vincolanti"* (cfr vostre spiegazioni, pag. 8) siano messe a disposizione delle Autorità cantonali.

**Art. 41b cpv. 3**

La pianificazione deve tener conto anche di eventuali necessità mediche.

Per gli aspetti ambientali, preso atto che in ogni caso le aree di atterraggio d'ospedale e per operazioni di soccorso non sono aerodromi ai sensi della LNA, va chiarito se soggiacciono ai parametri definiti all'allegato 5 dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico.

**Art. 41c**

Nel capoverso 1 è precisato che l'Autorità cantonale deve coinvolgervi nella procedura di rilascio dell'autorizzazione edilizia. Si auspica che da parte vostra sia posta la massima attenzione alla tempistica di evasione di questa pratica.

2. Proposte di modifiche puntuali dell'OAEs (art. 1, 7, 19, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 38a e 39)

**Art. 1 cpv. 5**

Si condivide la proposta di precisare le norme riguardanti le aree protette per le manifestazioni aeronautiche pubbliche indipendentemente dal fatto che siano soggette o meno ad autorizzazione.

**Art. 19 cpv. 1**

Siamo contrari alla proposta in quanto la stessa consentirebbe di fatto all'UFAC di concedere delle deroghe per atterraggi esterni in zone protette quali le bandite federali di caccia e le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori a più di 1'100 m di altitudine nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs). La proposta è in contrasto con le ordinanze federali di protezione (OBAF/ORUAM) che subordinano, tra l'altro, l'utilizzazione turistica e di svago agli obiettivi di protezione e valorizzazione degli oggetti interessati (bandite e riserve).

**Art. 25**

Nelle spiegazioni è riportato che a causa delle eccessive deroghe rilasciate si è deciso di essere meno restrittivi per quanto riguarda la distanza di 100 metri dagli esercizi pubblici.

Ciò si riferisce agli atterraggi esterni per voli commerciali (cap. 2 OAEs), voli non commerciali (cap.3 OAEs) e voli d'istruzione (cap. 4 OAEs).

In questi casi, oltre ai motivi legati alla sicurezza, secondo lo scrivente Governo occorre tenere conto anche dell'aspetto fonico. Non rispettando una distanza di almeno 100 metri, gli atterraggi avverrebbero ancora più a ridosso di zone abitate arrecando di fatto un maggior disturbo.

Si auspica che questa restrizione per i casi menzionati sia mantenuta.

**Art. 26 cpv. 1 lett d) e 2bis**

In relazione alle osservazioni formulate per la proposta di modifica dell'art. 19 OAEs si chiede che l'aggiunta al titolo dell'art. 26 ("*... e nelle zone protette*") come pure il cpv. 2bis non siano ripresi nel testo definitivo.

**Art. 26 cpv. 2**

L'attuale formulazione del cpv. 2 va completato. In concreto si chiede che l'UFAC, prima di eventualmente autorizzare atterraggi esterni a più di 1'100 metri di altitudine e in zone protette, consulti non solo le Autorità cantonali competenti e il Comune di ubicazione, ma pure l'UFAM e l'ARE, in modo da garantire delle modalità di giudizio e d'azione uniformi su tutto il territorio svizzero.

**Art. 32**

V. osservazioni all'art. 25.

**Art. 34**

V. osservazioni all'art. 25.

**Art. 38a**

Si chiede che nei servizi da consultare, oltre a quelli federali, vengano considerati anche i servizi cantonali.

3. Proposte di modifiche di altri atti normativi federali puntuali (O sui parchi nazionali, O sulla navigazione aerea, O sull'infrastruttura aeronautica, O sulle bandite federali e O sulle riserve d'importanza nazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori)

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le Ordinanze sulle bandite federali e sulle riserve d'importanza nazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori devono restare nella loro attuale formulazione.

Riteniamo importante evidenziare la necessità di consultare i servizi cantonali competenti in merito alle richieste d'autorizzazione per atterraggi e decolli di aeromobili al di fuori degli aerodromi e delle aree urbanizzate e in "zone di tranquillità per la fauna selvatica". Ciò dipende dal fatto che la competenza di gestione di queste zone è data al Cantone.

## Conclusione

Alla luce di quanto precede riteniamo che l'integrazione della tematica delle aree di atterraggio d'ospedale e di soccorso nell'OAEs sia corretta e opportuna; essa completa la regolamentazione delle attività degli elicotteri civili fuori dagli aerodromi in un unico atto normativo e chiarisce sia l'ambito infrastrutturale sia quello gestionale. Le norme proposte vanno tuttavia adattate secondo le sopraesposte considerazioni e nell'ottica di una maggior attenzione agli aspetti ambientali (rumore e zone naturalistiche).

Il delegato cantonale per l'aviazione civile, ing. Davide Pedrioli, ed il lic. jur Daniele Di Resta dell'Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio sono a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
Claudio Zalli

Il Cancelliere:  
  
Arnaldo Coduri

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Conferenza dei Governi cantonali - KdK, Gruppo di lavoro aviazione ([L.Gobbo@kdk.ch](mailto:L.Gobbo@kdk.ch));
- Deputazione ticinese alle camere ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Direzione del Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch));
- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia ([dfe-dir@ti.ch](mailto:dfe-dir@ti.ch));
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Divisione della salute pubblica del Dipartimento della sanità e della socialità ([paolo.bianchi@ti.ch](mailto:paolo.bianchi@ti.ch));
- Polizia cantonale, Comando ([polizia@polca.ti.ch](mailto:polizia@polca.ti.ch));
- Servizi generali ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch));
- Divisione dell'ambiente ([dt-da@ti.ch](mailto:dt-da@ti.ch));
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ([dt-dstm@ti.ch](mailto:dt-dstm@ti.ch));
- Sezione della circolazione ([cristiano.canova@ti.ch](mailto:cristiano.canova@ti.ch));
- Sezione del militare e della protezione della popolazione ([di-smpp@ti.ch](mailto:di-smpp@ti.ch));
- Sezione forestale ([dt-sf@ti.ch](mailto:dt-sf@ti.ch));
- Sezione dello sviluppo territoriale ([dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch));
- Aeroporto cantonale di Locarno ([paride.paglia@ti.ch](mailto:paride.paglia@ti.ch));
- Delegato cantonale per l'aviazione civile ([davide.pedrioli@ti.ch](mailto:davide.pedrioli@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.